



# TRIBUNALE DI CHIETI

Piazza Vittorio Emanuele II - - 66100 - Chieti  
P. Iva 80000480691 - tel. 0871-3531 - fax 0871-331239 - e-mail tribunale:chieti@giustizia.it

PROT.N. 1323 del 30.07.2020

## VERBALE DEL 30 LUGLIO 2020

Addì, 30 luglio 2020, presso lo studio presidenziale sito al primo piano del Palazzo di Giustizia, dinanzi al Presidente del Tribunale, dott. Guido CAMPLI, sono presenti:

- Avv. Goffredo TATOZZI, Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Chieti;
- Dott. Ezio CASALE, Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Medici e degli Odontoiatri di Chieti.

Il Presidente del Tribunale illustra i contenuti del Protocollo, peraltro già rimesso alle parti le quali, in ordine al medesimo, dichiarano di non avere nulla da osservare e ne chiedono la immediata adozione.

Il Presidente ringrazia ed autorizza il Consiglio di riferimento a dare massima diffusione al Protocollo medesimo.



Presidente del Tribunale di Chieti  
Dott. Guido CAMPLI

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Chieti

Avv. Goffredo TATOZZI

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Medici e degli Odontoiatri di Chieti

Dott. Ezio CASALE





# TRIBUNALE DI CHIETI

Piazza Vittorio Emanuele II - - 66100 - Chieti

P. Iva 80000480691 - tel. 0871-3531 - fax 0871-331239 - e-mail tribunale:chieti@giustizia.it

N. 1284 Prot.

Chieti, li 24.07.2020

*OGGETTO: Proposta di svolgimento delle udienze dei procedimenti di Accertamento Tecnico Preventivo Obbligatorio ex art.445 bis c.p.c. e di svolgimento delle udienze fissate per il conferimento dell'incarico al CTU nei procedimenti ex art.442 c.p.c. secondo le modalità consentite dalla L.n.77/2020 per contrastare l'emergenza epidemiologica da Sars-CoV 2-19.*

*Al Presidente  
dell'Ordine degli Avvocati  
CHIETI*

*Al Presidente  
dell'Ordine dei Medici  
CHIETI*

*Le SS.LL sono invitate a discutere della proposta di cui all'oggetto (vd. allegato) il giorno 30 luglio 2020 alle ore 10 presso lo studio presidenziale sito al primo piano del Palazzo di Giustizia.*

*Si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.*



IL PRESIDENTE  
Dott. Guido CAMPLI



REPUBBLICA ITALIANA

## TRIBUNALE DI CHIETI

### Settore Lavoro

06902202203		
TRIBUNALE DI CHIETI		
N. 229 INT.	DATA 23.7.2020	
UOR	CC	RUO
Funzione H	Macroattività 3	Attività
Fascicolo 3	Sottofascicolo	

Oggetto: *proposta di svolgimento delle udienze dei procedimenti di Accertamento Tecnico Preventivo Obbligatorio ex art.445 bis c.p.c. e di svolgimento delle udienze fissate per il conferimento dell'incarico al CTU nei procedimenti ex art.442 c.p.c. secondo le modalità consentite dalla L.n.77/2020 per contrastare l'emergenza epidemiologica da Sars-CoV 2-19*

Al Sig. Presidente del Tribunale  
- sede -

Il Magistrato coordinatore del Settore Lavoro, dott.ssa Ilaria PROZZO, d'intesa con il Giudice del Lavoro, dott.ssa Laura CIARCIA,

premessi che l'art.221 decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, come modificato dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n.77, consente l'utilizzo della "trattazione scritta" per le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti (comma 4, ipotesi in cui l'udienza è "sostituita dallo scambio di note scritte");

rilevato che il comma 8 del predetto articolo prevede che "In luogo dell'udienza fissata per il giuramento del consulente tecnico d'ufficio ai sensi dell'articolo 193 del codice di procedura civile, il giudice può disporre che il consulente, prima di procedere all'inizio delle operazioni peritali, presti giuramento di bene e fedelmente adempiere alle funzioni affidate con dichiarazione sottoscritta con firma digitale da depositare nel fascicolo telematico";

considerato che le udienze dedicate alla trattazione del procedimento di cui all'art.445 bis c.p.c. e quelle fissate per conferimento dell'incarico al CTU nei procedimenti ex art.442 c.p.c. non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti e il loro svolgimento prevede, tendenzialmente, il conferimento di un incarico ad un consulente tecnico d'ufficio finalizzato ad accertare la sussistenza delle condizioni sanitarie previste dalla legge per poter beneficiare delle prestazioni di invalidità civile o delle prestazioni erogate dall'INAIL;

tenuto conto che per i procedimenti ex art.445 bis c.p.c. attualmente pendenti presso l'Ufficio con i decreti di fissazione dell'udienza adottati prima del 17 luglio 2020 sono stati già individuati i nominativi dei CTU cui eventualmente conferire l'incarico finalizzato a consentire

l'accertamento delle condizioni sanitarie dell'istante e che per gli altri procedimenti si è già provveduto alla nomina in udienza del CTU cui conferire l'incarico;

ritenuto che, per tali ragioni ed in costanza della persistente adozione di misure urgenti in materia di salute connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, tali udienze possano aver luogo con le modalità previste dai citati commi 4° e 8° dell'art.221 D.L. n.34/2020, come modificato dalla legge di conversione n.77/2020;

#### PROPONE

- che le udienze destinate ad avere svolgimento nel periodo fino al 31 ottobre 2020, nei procedimenti *ex art.445 bis c.p.c.*, e in quelli *ex art.442 c.p.c.* già fissati per il conferimento di un incarico ad un CTU siano sostituite, ai sensi del comma 4° dell'art.221 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34 come modificato dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n.77, dallo scambio telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni delle parti e che, a tale scopo, sarà provveduto con decreto per la necessaria comunicazione alle parti, come previsto dalla norma, almeno trenta giorni prima della data fissata per l'udienza, delle modalità di concreto svolgimento dell'udienza e, in particolare, dell'assegnazione del termine (fino a cinque giorni prima della data dell'udienza virtuale) per il deposito delle note scritte;

- che il conferimento dell'incarico al CTU finalizzato a consentire l'accertamento delle condizioni sanitarie richieste dalla legge per beneficiare delle prestazioni di invalidità civile o per ottenere prestazioni poste dalla legge a carico dell'INAIL abbia luogo, piuttosto che con la celebrazione di una udienza in presenza dei difensori delle parti e del CTU, con le modalità previste dal comma 8° dell'art.221 D.L. n.34/2020, n.34, come modificato dalla legge di conversione n.77/2020;

- che, a tal fine, con gli stessi decreti da comunicarsi alle parti trenta giorni prima dell'udienza, i CTU già nominati siano invitati a prestare il giuramento ai sensi dell'art.193 c.p.c. *"di bene e fedelmente adempiere alle funzioni affidate"* con dichiarazione sottoscritta con firma digitale da depositare nel fascicolo telematico;

- che i decreti di cui sopra siano comunicati ai CCTU nell'analogo termine di trenta giorni prima della data dell'udienza e contengano i quesiti sui quali il CTU dovrà pronunciarsi e un "MODELLO ACCETTAZIONE INCARICO E GIURAMENTO" da completarsi a cura del CTU, da sottoscrivere digitalmente e restituirsi senza ritardo, e almeno cinque giorni prima dell'udienza fissata con "trattazione scritta";

- che, in ottemperanza alle disposizioni ricevute i CCTU provvedano al deposito della relazione di consulenza scritta in modo tale da consentire l'adozione dei successivi provvedimenti previsti dall'art.445 *bis* c.p.c. o della sentenza conclusiva del procedimento *ex art.442 c.p.c.*

(provvedendosi, in quest'ultimo caso, e con lo stesso provvedimento, a fissare l'udienza di discussione successiva alla scadenza del termine previsto per il deposito della relazione da parte dei CCTU).

Chieti, 23 luglio, 2020.

Il Magistrato coordinatore

(dott.ssa Ilaria PROZZO)

